



Città di Seregno

**REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE
DELLE RETTE DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI
A FAVORE DI PERSONE DISABILI O ANZIANE**
(in attuazione del D.P.C.M. 159/2013 e successive modificazioni ed integrazioni)

Articolo 1

Campo d'intervento

1. Il Comune, nell'ambito delle attività poste in essere a favore delle persone con disabilità o delle persone anziane residenti nel proprio territorio, prevede, quale ultima risposta possibile ed in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili, il ricovero in apposite strutture residenziali rivolte a persone in condizione di disabilità grave ovvero di non autosufficienza tale da non consentirne la permanenza al domicilio.
2. Il Servizio Sociale verifica preventivamente l'effettiva impossibilità del mantenimento della persona nel contesto familiare ovvero presso la propria abitazione neppure con il ricorso ai servizi territoriali (quali, ad esempio, servizi di assistenza domiciliare - SAD, di assistenza domiciliare integrata - ADI, progetti di vita indipendente, centri diurni integrati, centri diurni, servizi semiresidenziali, assegni di cura, ecc.).
3. Il Servizio Sociale propone quindi un progetto individualizzato d'intervento, che prevede la descrizione delle condizioni del soggetto richiedente, a partire da adeguata documentazione sanitaria, delle reti primarie e secondarie, del contesto abitativo e delle condizioni economiche.
4. Il progetto individualizzato d'intervento potrà essere predisposto, previa richiesta, anche per le persone eventualmente già ricoverate in una struttura.

Articolo 2

Caratteristiche dell'intervento

1. L'intervento del Comune si concretizza nelle seguenti azioni:
 - a) valutare la situazione socio-assistenziale in relazione alla condizione sanitaria della persona anziana e/o della persona con disabilità e, quando possibile, orientare verso soluzioni alternative al ricovero;
 - b) informare il richiedente sulle modalità di accesso alle strutture residenziali, orientandolo nella rete territoriale dei servizi a ciclo continuativo;
 - c) intervenire, nei limiti delle risorse economiche a disposizione e nel rispetto degli equilibri di bilancio, con la concessione di contributi a favore dei cittadini residenti con disabilità grave ovvero non autosufficienti e in condizione economica di insolvibilità della retta di ospitalità presso strutture residenziali, sulla base dei criteri individuati dal D.P.C.M. 159/2013 e ss.mm.ii, e dei criteri ulteriori individuati dalla Regione e dal Comune stesso nella sua potestà regolamentare, anche sulla base degli indirizzi condivisi nell'Ambito territoriale.

Articolo 3

Modalità di accesso al beneficio economico

1. La richiesta del contributo economico a sostegno del pagamento della retta di ricovero è formulata su apposita modulistica predisposta e resa disponibile dal Comune, da parte dell'interessato o da chi legittimamente ne cura gli interessi, corredata da idonea documentazione, ai fini della precisa stesura del Progetto Individualizzato d'Intervento, in base a quanto di seguito indicato:
 - a) verbale di invalidità civile;
 - b) documentazione sanitaria e/o sociale da cui trarre gli elementi utili alla definizione del progetto individualizzato di intervento (lettere di dimissioni ospedaliere, ecc.);

- c) D.S.U. e attestazione ISEE, acquisibili d'ufficio, da aggiornare annualmente, ovvero qualora intervengano rilevanti variazioni;
 - d) tutti i documenti che consentano la ricostruzione della situazione economica, compresi i trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria ed assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni alla data di presentazione dell'istanza e da aggiornare annualmente;
 - e) documentazione circa la situazione patrimoniale, mobiliare ed immobiliare, alla data di presentazione dell'istanza e da aggiornare annualmente;
 - f) dichiarazione d'impegno ad aggiornare il Comune delle variazioni significative intervenute da comunicarsi puntualmente.
2. La mancata o incompleta presentazione della suddetta documentazione, in sede di prima istanza o dei relativi aggiornamenti annuali o in seguito a variazioni significative, comporta l'esito negativo dell'istruttoria.
 3. Al fine della predisposizione del Progetto Individualizzato d'Intervento, dovrà essere coinvolta la rete familiare allo scopo di accertare il suo possibile coinvolgimento e per calibrare il progetto stesso alle reali necessità della persona richiedente l'intervento.
 4. In caso di esito positivo, si procede alla sottoscrizione del Progetto Individualizzato d'Intervento e del Contratto di assistenza, nel quale sono riportati gli impegni in capo al Comune, al soggetto beneficiario dell'intervento e, eventualmente della rete familiare. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5, il diritto all'erogazione decorrerà dal primo giorno del mese successivo al termine dell'istruttoria, da concludersi entro 30 gg. dalla presentazione dell'istanza
 5. In situazioni eccezionali che comportano l'impossibilità temporanea di presentare la documentazione prevista per l'accesso al beneficio, il Comune riconosce un contributo pari al valore della quota sociale praticata dalla struttura ospitante per un periodo massimo di due mesi: la mancata presentazione della documentazione dopo tale periodo determina un esito negativo dell'istanza ed il conseguente recupero delle quote anticipate.
 6. Nel caso di accertata incapacità psico-fisica della persona ed in assenza di rete familiare, la richiesta è curata d'ufficio dall'Assistente sociale, che promuove anche la richiesta alle autorità competenti di una delle forme di protezione giuridica.
 7. La scelta della struttura, necessariamente in possesso di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento regionale nel caso di unità di offerta sociosanitaria, nonché di quanto previsto dalla normativa vigente in merito alle specifiche prestazioni erogate, in fase di primo inserimento potrà essere concordata con il Comune con priorità per le residenze che presentano il costo più sostenibile per il ricoverato e per il Comune, garantita l'appropriatezza dell'intervento verificata dal Servizio Sociale, pur nel rispetto del principio di libera scelta dell'assistito.
 8. In linea con le disposizioni generali del "Regolamento per l'applicazione dell'ISEE alle prestazioni sociali erogate dai Comuni dell'Ambito territoriale di Seregno" e in particolare quelle previste per la concessione di contributi a sostegno del pagamento delle rette di ricovero, si evidenzia quanto segue:
 - a) il richiedente dovrà disporre per la presentazione della domanda di **un ISEE socio sanitario – residenze** in corso di validità, ai sensi dell'art. 6 del DPCM 159/2013 e ss.mm.ii. con la facoltà di considerare un nucleo familiare ristretto, ovvero composto esclusivamente dal beneficiario disabile, dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai figli maggiorenni se risultanti a carico IRPEF del beneficiario stesso;
 - b) in presenza di figli non conviventi del richiedente, deve essere presentato **un ISEE comprensivo della componente aggiuntiva** (art. 6 c. 3 l. b) del DPCM

159/2013): la componente non è calcolata quando al figlio, ovvero ad un componente del suo nucleo, sia stata accertata una condizione di disabilità, oppure quando risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali l'estraneità del figlio in termini di rapporti affettivi ed economici;

- c) ai sensi del DPCM 159/2013, **le donazioni** di cespiti, parte del patrimonio immobiliare del beneficiario, avvenute successivamente alla prima istanza, **continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del donante**; allo stesso modo sono valorizzate nel patrimonio del donante le donazioni effettuate nei tre anni precedenti la richiesta, se avvenute in favore di persone tenute agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile.
9. Il valore massimo dell'ISEE SOCIO SANITARIO – RESIDENZE, quale soglia per l'accesso al contributo economico per il pagamento della retta di ricovero, è definito annualmente da parte della Giunta Comunale in funzione degli indirizzi dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito di Seregno, nel rispetto dei propri equilibri di bilancio e fatta salva l'autonomia del singolo Comune. Nella determinazione, si terrà conto della media dei valori delle rette praticati dalle strutture presenti nel territorio.
10. In presenza di beni mobili o immobili, non adibiti ad abitazione del coniuge, il Comune può procedere ad accordi per l'alienazione dei beni stessi con finalizzazione del ricavato al pagamento della retta, oppure può procedere ad accordi per la locazione degli immobili ovvero per un loro utilizzo a fini sociali, fermo restando che il ricavato della locazione o del fitto figurativo rimane finalizzato al pagamento della retta.
11. Qualora, a fronte di una illiquidità, il richiedente non acconsenta alla stipulazione di siffatti accordi e si dovesse concretare un obbligo di intervento comunale a titolo integrativo, detto intervento da parte del Comune per la copertura della quota sociale è da considerarsi quale anticipazione comunale, con conseguente titolo in capo al Comune di rivalersi sui beni della persona ricoverata, anche in sede successoria.
12. Nei casi descritti ai precedenti commi o qualora il valore ISEE sia superiore alla soglia massima di accesso per la presenza di beni immobili, fermo restando che la contribuzione comunale deve intendersi quale anticipazione con conseguente titolo per il Comune di pretendere la restituzione, l'accesso alla richiesta di integrazione deve essere dettagliatamente motivato dall'Assistente Sociale referente nel Progetto Individualizzato d'Intervento, considerato prioritario il bisogno della persona ricoverata e valutate l'assenza o l'inadeguatezza della rete familiare per gravi problematiche socio-economiche o legate all'età ed allo stato di salute di uno o più familiari.
13. Per gli inserimenti aventi carattere di temporaneità, volti al superamento di situazioni per le quali il Servizio Sociale attesti la necessità e/o l'opportunità di un transitorio allontanamento dal nucleo familiare convivente, anche al fine di sollievo alla famiglia, e come tali definiti nel Progetto Individualizzato d'Intervento, non troverà applicazione il comma 10 del presente articolo.
14. L'intervento economico comunale viene revocato in caso di chiusura dell'intervento di ricovero o per decesso dell'interessato.

Articolo 4

Misura del contributo e modalità di erogazione

1. La misura massima dell'intervento economico a sostegno del pagamento delle rette di ricovero è data dalla differenza tra la quota sociale della retta applicata dalla

struttura residenziale e la quota, definita nel Progetto Individualizzato d'Intervento, calcolata sulla base dell'ISEE come da DPCM 159/2013 e ss.mm.ii., al netto di una quota mensile per spese personali.

2. Per la natura di assistenza continuativa e globale della prestazione erogata in ambito residenziale, in considerazione della natura e delle finalità dei trattamenti assistenziali ed indennitari derivanti dalla condizione di disabilità/non autosufficienza, tali emolumenti concorrono alla definizione della quota direttamente sostenibile dall'assistito, come quantificata all'interno del Progetto Individualizzato d'Intervento.
3. Qualora una o più delle indennità, derivanti da una delle condizioni di cui alla colonna "Non autosufficienza" della tabella rappresentata all'Allegato 3 del DPCM 159/2013, subentrasse successivamente all'attivazione dell'intervento comunale di integrazione della retta, ovvero in caso di riconoscimento di altre provvidenze, si procederà alla rivalutazione della quota a carico del soggetto ricoverato, con decorrenza dalla data di validità dell'indennità stessa, inclusi eventuali periodi arretrati.
4. Nell'ambito del Progetto Individualizzato d'Intervento viene definito anche il valore della somma mensile da lasciare nella disponibilità della persona ricoverata e l'eventuale riduzione della quota sociale a carico della persona ricoverata per eventuali rientri in famiglia o necessità legate alla sussistenza della famiglia di origine.
5. Il contributo ad integrazione della retta di ricovero viene determinato annualmente attraverso apposita istruttoria sulla base dell'aggiornamento del Progetto Individualizzato d'Intervento da parte del Servizio Sociale comunale.
6. L'esito dell'istruttoria è comunicato per iscritto dal Responsabile di Servizio entro 30 gg. lavorativi dalla presentazione dell'istanza e per conoscenza alla struttura residenziale: agli interessati è richiesta, per se stessi e/o in nome e per conto del beneficiario, la sottoscrizione di un'impegnativa di pagamento delle somme a loro carico.
7. L'erogazione del contributo del Comune è effettuata con le seguenti modalità:
 - a) erogazione diretta all'assistito o delegato che provveda ai pagamenti;
 - b) erogazione diretta alla struttura residenziale. A tale riguardo, la persona beneficiaria/firmataria del contratto provvede a delegare alla riscossione del contributo, in deduzione della quota sociale a carico dell'assistito, la struttura residenziale indicata nel progetto;
8. Nel caso in cui l'Amministrazione abbia provveduto, sulla base di ragioni di estrema urgenza, all'assunzione a proprio carico degli oneri del ricovero e la successiva istruttoria abbia evidenziato la mancanza dei requisiti economici per la concessione del contributo, l'esito negativo si intende retroattivo per tutto il periodo di riferimento, fatti salvi i casi espressamente segnalati dall'Assistente Sociale e per i quali sussistano motivazioni eccezionali.
9. Nei confronti di chi non dovesse adempiere all'obbligo di versare quote a suo carico, ovvero ne ritardasse il pagamento senza giustificato motivo, potrà essere disposta la sospensione del contributo fino alla regolarizzazione della posizione debitoria.
10. Il Comune provvederà ad esercitare un accurato controllo sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte, ai sensi della normativa vigente, svolgendo o facendo svolgere dalle Autorità competenti le verifiche necessarie: in caso di dichiarazioni mendaci il soggetto decade dal beneficio, con conseguente restituzione di quanto eventualmente percepito, fatto comunque salvo quanto previsto dalla normativa per le responsabilità penali del soggetto dichiarante.
11. Il Comune potrà stipulare accordi o protocolli in funzione della propria necessità e programmazione territoriale, con strutture residenziali per disabili ed anziani che, ai

sensi della normativa vigente, siano autorizzate al funzionamento e/o accreditate, per favorire una priorità di accesso e condizioni vantaggiose per i propri residenti.

Articolo 5

Lista d'attesa

1. Qualora il Servizio Sociale non sia in grado, per limiti di risorse di bilancio, di finanziare tutte le istanze pervenute e ritenute ammissibili, viene redatta una lista d'attesa graduata ai fini dell'accesso all'intervento, formulata secondo il seguente ordine di priorità:
 - a) situazione e composizione del nucleo familiare con particolare riferimento all'impossibilità del richiedente di disporre dell'assistenza da parte della rete familiare;
 - b) grado di necessità in ordine alla gravità della patologia dalla quale il richiedente è affetto;
 - c) situazione economica (ISEE) del richiedente;
 - d) ordine cronologico dell'istanza.
2. Per le domande in lista d'attesa l'erogazione del beneficio decorrerà, secondo l'ordine di priorità, dalla comunicazione dell'assunzione dell'impegno di spesa a copertura dell'intervento.

Articolo 6

Entrata in vigore e coordinamento territoriale

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo all'avvenuta pubblicazione della delibera approvativa.
2. Il Comune, nella logica del coordinamento per l'attuazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali alla persona, si coordina con i Comuni dell'Ambito Territoriale, anche formulando la richiesta di specifici indirizzi da parte dell'Assemblea dei Sindaci.